

LEGGE REGIONALE 16 aprile 1998, n. 17

Modifiche della legge regionale 27 novembre 1984, n. 58 "Disciplina degli interventi regionali in materia di protezione civile".

Art. 1

Modifica dell'articolo 1 della legge regionale
27 novembre 1984, n. 58

1. L'articolo 1 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 58 è così sostituito:

"Art. 1**Finalità**

1. Al fine di prevenire, eliminare o ridurre gli effetti di eventi catastrofici, anche conseguenti all'attività umana, nonché di tutelare la vita ed i beni dei cittadini, la presente legge individua le modalità di partecipazione della Regione del Veneto e degli enti amministrativi regionali all'organizzazione nazionale della protezione civile, anche mediante la collaborazione e il concorso delle Province, dei Comuni, delle Comunità montane, in attuazione della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e nel rispetto delle disposizioni di cui alle leggi 8 giugno 1990, n. 142 e 11 agosto 1991, n. 266."

Art. 2

Modifica dell'articolo 2 della legge regionale
27 novembre 1984, n. 58

1. L'articolo 2 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 58 è così sostituito:

"Art. 2**Obiettivi e attività regionali**

1. Le attività regionali in materia di protezione civile sono individuate dalla Giunta regionale in funzione dei seguenti obiettivi:

- a) prevenzione e riduzione dei rischi di origine naturale e antropica;*
- b) miglioramento dello standard qualitativo degli interventi di emergenza;*
- c) efficacia nel ripristino delle normali condizioni di vita;*
- d) diffusione di una specifica cultura di protezione civile.*

2. La Giunta regionale in particolare:

- a) provvede al coordinamento delle attività di protezione civile svolte dagli enti locali, anche predisponendo appositi atti di indirizzo, direttive e linee guida;*
- b) approva, sentito il comitato di cui all'articolo 6, i programmi regionali di previsione e prevenzione relativi alle varie ipotesi di rischio ed il piano regionale di concorso in emergenza;*

- c) favorisce forme di raccordo e collaborazione, per aree omogenee di estensione anche sovracomunale, fra enti locali allo scopo di ottimizzare l'attività di prevenzione, le capacità di intervento e il rapporto con le organizzazioni di volontariato.*

3. Le attività di cui al comma 1 consistono in particolare nella:

- a) predisposizione di studi e progetti finalizzati alla previsione e prevenzione di calamità;*
- b) pianificazione degli interventi di prevenzione, emergenza e di soccorso;*
- c) attivazione di un centro regionale di coordinamento in emergenza dotato anche dei necessari sistemi di collegamento e informativi;*
- d) acquisizione di attrezzature e mezzi di soccorso per costituire una propria dotazione permanente e/o concederli in uso ad enti locali e ad altri enti pubblici, a organizzazioni di volontariato, nonché ad altri organismi facenti parte del sistema nazionale di protezione civile;*
- e) concessione di contributi agli enti locali, ad altri enti pubblici ed a organizzazioni di volontariato per il conseguimento delle finalità di cui al presente articolo;*
- f) adozione di provvedimenti di competenza regionale per il superamento dell'emergenza, il ripristino di beni pubblici e privati danneggiati, nonché per il ripristino di condizioni di sicurezza;*
- g) formazione, informazione ed educazione per la promozione e la diffusione di una specifica cultura di protezione civile."*

Art. 3

Abrogazione dell'articolo 3 della legge regionale
27 novembre 1984, n. 58

1. L'articolo 3 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 58 è abrogato.

Art. 4

Modifica all'articolo 4 della legge regionale
27 novembre 1984, n. 58

1. L'articolo 4 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 58 è così sostituito:

"Art. 4**Struttura regionale competente**

1. In attuazione dell'articolo 13 della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 e nel rispetto di quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 12 della legge n. 225/1992, la Giunta regionale individua la struttura regionale competente per l'espletamento delle attività di protezione civile alla quale è affidato anche il coordinamento funzionale

del sistema regionale di protezione civile, individuato con specifico provvedimento, composto dalle strutture regionali operanti in materie connesse alla protezione civile.

2. Il centro di coordinamento regionale in emergenza (Co.R.Em), al quale fa riferimento il sistema regionale di protezione civile, opera alle dipendenze della struttura di cui al comma 1.

3. Il centro di coordinamento regionale in emergenza (Co.R.Em) assicura:

- a) l'acquisizione e l'aggiornamento dei dati utili alla prevenzione e alla riduzione dei rischi di origine naturale e antropica;
- b) i collegamenti telefonici, via radio e telematici con tutti gli enti od organismi aventi rilevanza per l'attività di protezione civile e utili nella gestione delle situazioni di emergenza;
- c) idonee e specifiche attrezzature, anche informatiche, per il trattamento, la condivisione e l'elaborazione di dati, informazioni e procedure utili per assumere le decisioni necessarie in fase di emergenza."

Art. 5

Modifica dell'articolo 5 della legge regionale
27 novembre 1984, n. 58

1. Nell'articolo 5 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 58 le parole "dell'ufficio" sono sostituite dalle seguenti parole: "della struttura regionale competente".

Art. 6

Modifica all'articolo 6 della legge regionale
27 novembre 1984, n. 58

1. L'articolo 6 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 58 è così sostituito:

"Art. 6

Comitato regionale di protezione civile

1. È istituito il Comitato regionale di protezione civile (CRPC) quale organo consultivo della Regione.

2. Il Comitato in particolare:

- a) fornisce pareri alla Giunta regionale in ordine alla predisposizione dei programmi regionali di previsione e prevenzione, redatti ai sensi del comma 2 dell'articolo 12 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e del piano regionale di concorso in emergenza, redatto per le finalità di cui al comma 1 del medesimo articolo;
- b) opera quale sede di raccordo istituzionale per lo svolgimento coordinato dei programmi e delle attività degli enti operanti in materia di protezione civile;
- c) per le finalità della lettera b) esprime, su richiesta della Giunta regionale o di una Provincia, pareri su documenti

di programmazione e di pianificazione redatti dagli enti di cui all'articolo 1.

2. Per la validità delle riunioni del CRPC è necessaria la presenza della maggioranza dei soggetti invitati, tra quelli individuati nell'articolo 6 bis.

3. Le spese di funzionamento del CRPC sono a carico della Regione; le eventuali indennità di missione e di trasferta sono a carico delle amministrazioni di appartenenza dei singoli componenti."

Art. 7

Aggiunta dell'articolo 6 bis alla legge regionale
27 novembre 1984, n. 58

1. Dopo l'articolo 6 della legge regionale 27 novembre 1984 n. 58 è inserito il seguente articolo:

"Art. 6 bis

Composizione del Comitato regionale di protezione civile

1. Il Comitato regionale di protezione civile è composto da:

- a) il Presidente della Giunta regionale, che lo presiede;
 - b) l'Assessore regionale con delega alla protezione civile, con funzioni di Vicepresidente;
 - c) il segretario generale della programmazione, cui possono essere delegate le funzioni di Vicepresidente;
 - d) il segretario regionale nella cui area è compresa la materia della protezione civile, cui possono essere delegate le funzioni di Vicepresidente;
 - e) un componente indicato dall'URPV tra i Presidenti delle Province del Veneto;
 - f) un componente indicato dall'UNCHEM tra i presidenti delle Comunità montane del Veneto;
 - g) un componente indicato dall'ANCI tra i sindaci dei Comuni del Veneto;
 - h) un componente, individuato dalla Giunta regionale, in rappresentanza delle organizzazioni comunali di volontariato di protezione civile del Veneto;
 - i) un componente, individuato dalla Giunta regionale, in rappresentanza delle organizzazioni di volontariato di protezione civile di rilevanza regionale;
 - j) un componente, individuato dalla Giunta regionale, in rappresentanza delle organizzazioni di volontariato di protezione civile di rilevanza nazionale.
2. Per l'esame dei piani di settore, a livello regionale, provinciale o intercomunale nonché di questioni legate a situazioni di emergenza, il Comitato è integrato da:
- a) i Prefetti, o loro delegati, delle province interessate;
 - b) l'Ispettore interregionale dei Vigili del Fuoco o suo delegato;

- c) i sindaci dei Comuni interessati, limitatamente all'esame dei piani di settore a livello intercomunale nonché di questioni legate a situazioni di emergenza.

3. In relazione agli argomenti trattati, il presidente del Comitato può invitare a partecipare alle riunioni dello stesso:

- a) gli assessori regionali competenti in materie connesse alla protezione civile;
- b) i segretari regionali competenti in materie connesse alla protezione civile;
- c) i Presidenti delle Province territorialmente competenti, se l'argomento rientra nella competenza della Provincia;
- d) i Presidenti delle Comunità montane territorialmente competenti, se l'argomento rientra nella competenza della Comunità montana;
- e) il capo del dipartimento della protezione civile presso la Presidenza del Consiglio dei ministri;
- f) il Comandante della Regione militare nord-est;
- g) il direttore generale dell'ARPAV;
- h) il direttore generale dell'ULSS competente in relazione all'argomento trattato;
- i) il responsabile della centrale operativa di emergenza sanitaria competente;
- j) il segretario generale dell'autorità di bacino prevista dalla legge n. 183/1989 territorialmente competenti, se l'argomento rientra nella competenza dell'autorità medesima;
- k) il presidente del consorzio di bonifica competente per territorio;
- l) i rappresentanti di altri enti ed organismi la cui presenza è ritenuta opportuna.

4. I componenti indicati al comma 3 possono delegare loro sostituti a presenziare alle riunioni del CRPC.

5. Il Comitato è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e dura in carica tre anni.

6. Per l'approfondimento di questioni specifiche, il CRPC può avvalersi del comitato scientifico operante in seno al Centro di studio e formazione in materia di protezione civile istituito con legge regionale 26 febbraio 1994, n. 5.

7. Il dirigente responsabile della struttura regionale competente in materia di protezione civile assiste alle riunioni del CRPC, assicurando le funzioni di segreteria e di supporto organizzativo."

Art. 8

Modifica dell'articolo 8 della legge regionale
27 novembre 1984, n. 58

1. Il punto 6 del primo comma dell'articolo 8 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 58 è abrogato.

Art. 9

Modifica dell'articolo 9 della legge regionale
27 novembre 1984, n. 58

1. L'articolo 9 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 58 è così sostituito:

"Art. 9

Finalità e requisiti del volontariato

1. La Regione riconosce e valorizza la specifica funzione sociale del volontariato nelle attività di protezione civile, favorendone la partecipazione alle finalità della presente legge.

2. Fanno parte del volontariato di protezione civile le organizzazioni e le associazioni che, per fini di solidarietà sociale, prestano gratuitamente la propria opera nelle attività di previsione e prevenzione, di soccorso in emergenza e, in generale, in ogni altra attività di protezione civile, secondo le direttive e con il coordinamento dell'autorità competente.

3. Le organizzazioni e le associazioni che svolgono attività di volontariato di protezione civile, qualora abbiano i requisiti previsti dalla legge, possono chiedere l'iscrizione al registro regionale di cui all'articolo 4 della legge regionale 30 agosto 1993, n. 40."

Art. 10

Modifica dell'articolo 10 della legge regionale
27 novembre 1984, n. 58

1. L'articolo 10 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 58 è così sostituito:

"Art. 10

Albo dei gruppi volontari di protezione civile

1. È istituito l'«Albo dei gruppi volontari di protezione civile» nella regione Veneto.

2. Le organizzazioni ed i gruppi comunali iscritti all'albo di cui al comma 1 fanno parte del sistema regionale di protezione civile e, secondo le direttive dell'autorità competente, svolgono funzioni nell'ambito di:

- a) formazione di colonne mobili di pronto intervento in situazione di emergenza;
- b) attività di raccolta dati, di indagine e studio, di intervento e soccorso, in collaborazione con gli enti competenti;
- c) corsi di istruzione, formazione e qualificazione per il volontariato.

3. L'iscrizione all'albo di cui al comma 1 viene disposta dal dirigente della struttura regionale competente in materia di protezione civile a seguito di istanza presentata dall'organizzazione sulla base della valutazione dei seguenti requisiti:

- a) struttura organizzativa;
- b) capacità logistica e affidabilità;

- c) *specifica esperienza e attività svolte;*
- d) *reperibilità;*
- e) *rapporti formalizzati con Regione od enti locali di riferimento;*
- f) *specializzazione operativa;*
- g) *qualificazione dei componenti e delle dotazioni in uso;*
- h) *partecipazione a corsi di formazione qualificati.*

4. *L'istanza può essere motivatamente respinta.*

5. *La Giunta regionale definisce le modalità per la tenuta dell'albo di cui al comma 1.*

6. *La Regione contribuisce annualmente, nei limiti delle assegnazioni di bilancio, all'acquisto di mezzi, attrezzature e dotazioni di protezione civile da assegnare ai gruppi iscritti all'albo di cui al comma 1.*

7. *La Regione può inoltre contribuire al finanziamento delle attività di formazione dei volontari nonché allo svolgimento di esercitazioni e manifestazioni con finalità di protezione civile."*

Art. 11

Modifica dell'articolo 12 della legge regionale
27 novembre 1984, n. 58, come modificato
dall'articolo 12 della legge regionale
3 febbraio 1998, n. 3

1. L'articolo 12 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 58, come modificato dall'articolo n. 12 della legge regionale 3 febbraio 1998, n. 3 è così sostituito:

"Art. 12

Acquisto e custodia di materiali

1. *La Giunta regionale è autorizzata a dotarsi di attrezzature, macchine, mezzi ed equipaggiamenti di soccorso, rilevamento e telecomunicazione.*

2. *La dotazione permanente di cui al comma 1 costituisce parte integrante del sistema regionale di protezione civile finalizzato alle attività di soccorso nonché di previsione, prevenzione, esercitazione, didattica e informazione.*

3. *Agli oneri di cui al comma 1 si provvede con i fondi annualmente previsti nel bilancio regionale, su apposito capitolo.*

4. *La Giunta regionale può autorizzare spese inerenti la gestione, la manutenzione, l'allestimento ed il rimessaggio delle dotazioni e dei mezzi regionali di protezione civile, ovvero dei mezzi di protezione civile acquisiti con contributo regionale dagli enti e dalle organizzazioni di volontariato qualora impiegati in coordinamento con la Regione del Veneto.*

5. *La custodia e il mantenimento in prontezza operativa di materiali, attrezzature e mezzi di proprietà regionale che per particolare natura tecnica richiedono disponibilità di persona-*

le specialistiche, nonché di specifiche strutture, possono essere demandati ad aziende speciali, a società concessionarie di pubblici servizi, o a organizzazioni di volontariato, mediante apposite convenzioni che prevedano l'abbattimento dei costi di custodia e manutenzione, da stipularsi anche con il concorso di enti locali o di altri soggetti privati."

Art. 12

Modifica dell'articolo 22 della legge regionale
27 novembre 1984, n. 58 e disposizioni transitorie

1. L'articolo 22 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 58 è così sostituito:

"Art. 22

Disposizioni transitorie

1. *Fino all'entrata in vigore del programma regionale di previsione e prevenzione, la Giunta regionale individua specifici progetti finalizzati per lo studio, la determinazione e la conseguente riduzione di rischi, ovvero destinati a porre preventivo rimedio a preannunciate situazioni di emergenza di rilevanza sovracomunale.*

2. *Per l'attuazione dei progetti finalizzati di cui al comma 1, la Giunta regionale è autorizzata a promuovere studi e indagini, a procedere all'acquisto di idonee dotazioni e apparecchiature, a provvedere all'esecuzione di interventi di carattere preventivo, anche disponendo l'erogazione di contributi a favore degli enti locali interessati o degli enti dipendenti dalla Regione competenti.*

3. *La Giunta regionale con proprio provvedimento precisa le modalità per la formazione dell'albo di cui all'articolo 10.*

4. *La Giunta regionale con proprio provvedimento stabilisce le modalità di trasferimento, su domanda, dei gruppi già iscritti agli elenchi del volontariato di protezione civile nel registro di cui all'articolo 4 della legge regionale 30 agosto 1993, n. 40."*

2. I provvedimenti previsti dai commi 3 e 4 dell'articolo 22 della legge regionale n. 58/1984 come sostituito dal comma 1 sono assunti dalla Giunta regionale entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 16 aprile 1998

Galan

Dati informativi concernenti la legge regionale 16 aprile 1998, n. 17

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo.

Pertanto, si declina da ogni responsabilità conseguente da eventuali errori contenuti nei singoli elaborati o che potessero derivare da indicazioni non conformi ai testi di riferimento.

Per comodità del lettore e per facilitare la ricerca dei contenuti della legge regionale 16 aprile 1998, n. 17, qui di seguito sono pubblicati a cura del direttore:

- 1 - Indice degli articoli;
- 2 - Procedimento di formazione della legge regionale;
- 3 - Relazione al Consiglio regionale;
- 4 - Scadenze e adempimenti recati dalla legge regionale;
- 5 - Struttura responsabile degli adempimenti procedurali.

1. Indice

- Art. 1 - Modifica dell'articolo 1 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 58
- Art. 2 - Modifica dell'articolo 3 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 58
- Art. 3 - Abrogazione dell'articolo 3 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 58
- Art. 4 - Modifica dell'articolo 4 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 58
- Art. 5 - Modifica dell'articolo 5 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 58
- Art. 6 - Modifica dell'articolo 6 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 58
- Art. 7 - Aggiunta dell'articolo 6 bis alla legge regionale 27 novembre 1984, n. 58
- Art. 8 - Modifica dell'articolo 8 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 58
- Art. 9 - Modifica dell'articolo 9 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 58
- Art. 10 - Modifica dell'articolo 10 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 58
- Art. 11 - Modifica dell'articolo 12 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 58, come modificato dall'articolo 12 della legge regionale 3 febbraio 1998, n. 3
- Art. 12 - Modifica dell'articolo 22 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 58 e disposizioni transitorie

2. Procedimento di formazione della legge regionale 16 aprile 1998, n. 17

- La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Massimo Giorgetti, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 28 agosto 1997, n. 35/ddl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 1 settembre 1997, dove ha acquisito il n. 354 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alle commissioni consiliari 1ª e 7ª in data 4 settembre 1997;
- La 7ª commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 4 febbraio 1998, presentandolo all'assemblea consiliare, unitamente alla prescritta relazione, ai sensi dell'art. 24 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456;
- Il Consiglio regionale, su relazione del Consigliere Ugo Bergamo, ha esaminato e approvato a maggioranza il progetto di legge con deliberazione legislativa 11 marzo 1998, n. 2018;
- La deliberazione legislativa è stata inviata al Commissario del Governo in data 16 marzo 1998;
- Il Commissario del Governo, con nota 10 aprile 1998, n. 676/20123, ha trasmesso copia della deliberazione legislativa munita del visto di cui al 1º comma dell'art. 127 della Costituzione.

3. Relazione al Consiglio regionale

"Signor Presidente, colleghi consiglieri,

la legge regionale 27 novembre 1984, n. 58 che disciplina gli interventi regionali in materia di protezione civile ha rappresentato, fin dalla sua entrata in vigore, un modello e un riferimento per le normative regionali in materia.

La Regione del Veneto, tra le prime in Italia, ha normato con tale legge una nuova funzione che le ricorrenti situazioni di emergenza, in special modo a partire dal terremoto in Friuli del 1976, ponevano in capo alle istituzioni e alle strutture dello Stato, degli Enti locali oltre che alle Regioni.

D'altra parte la successiva normativa statale di riferimento, la legge 24 febbraio 1992, n. 225, che istituisce il "Servizio nazionale della protezione civile", pur risultando innovativa rispetto ai precedenti riferimenti (legge n. 996/1970), poneva in evidenza, da subito, almeno due limitazioni:

- un processo di decentramento incompleto e poco chiaro;
- il rinvio a regolamenti, a tutt'oggi non emanati, di alcune sostanziali questioni necessarie per una compiuta applicazione della legge medesima.

Le innovazioni introdotte, quindi, restano "a metà di un guado" che alcune realtà regionali hanno, di fatto, già superato, integrando le incertezze dispositive della legge citata e configurando un sistema regionale di protezione civile efficace in ogni fase di tale disciplina.

E da ricordare che anche in questi ultimi mesi continua l'attività, sia dei responsabili di governo, in ambito di Ministero dell'interno, sia del gruppo interregionale che si rapporta con la conferenza dei presidenti, per la rielaborazione di una legge quadro di protezione civile, ove il ruolo di regioni ed enti locali, anche sulla spinta della legge n. 59/1997 - c.d legge "Bassanini", -, dovrebbe assumere maggiore rilevanza.

Ben si può comprendere, dunque, la difficoltà di por mano, in tale contesto, a un complesso di norme organico e ben strutturato quale è la legge regionale n. 58/1984.

Ciononostante, si ritiene opportuno proporre alla approvazione del Consiglio regionale il presente disegno di legge.

Infatti, il diffondersi di una "cultura" di protezione civile, spesso spontanea, comunque assai forte anche a dispetto delle norme in vigore, evidenzia almeno due aspetti che abbisognano di un pronto sostegno normativo regionale:

- la necessità di prevedere l'effettuazione di adeguati studi e analisi per l'identificazione delle fonti di rischio e per delineare in modo organico e sistematico le azioni preventive, al fine di spostare progressivamente l'azione tecnica e amministrativa del sistema regionale di protezione civile dal "dopo evento", con tardivi e poco efficaci aggiustamenti e ristori di danni, alla riduzione del rischio e degli effetti conseguenti al verificarsi di emergenze;
- l'adeguata regolamentazione dello specifico ruolo del volontariato attivo nel settore della protezione civile, ruolo non compiutamente riconosciuto e valorizzato con le normative, statale e regionale, relative al complessivo movimento del volontariato (legge n. 266/1991 e legge regionale n. 40/1993).

Ulteriore elemento, non solo formale, che suggerisce di por mano alla legge regionale n. 58/1984, sta nella necessità di recepire quanto previsto dalla legge n. 225/1992 in merito al Comitato regionale di protezione civile, organismo che può sviluppare interessanti e positive sinergie, agendo, come indicato nel disegno di legge, quale momento consultivo e di concertazione politica con gli enti locali per supportare la Giunta regionale nelle articolate e delicate azioni proprie della protezione civile.

Il presente disegno di legge propone quindi, alla luce di quanto sopra esposto, modifiche limitate, ma non marginali e, soprattutto, urgenti della vigente legge regionale n. 58/1984, rinviando più sostanziali interventi sul complessivo impianto di detta legge alla definizione dei nuovi ruoli che Regioni ed enti locali potranno assumere in futuro, a seguito di specifici indirizzi legislativi statali.

Il progetto di legge è composto da dodici articoli che vanno a sostituire o integrare precedenti articoli della legge regionale n. 58/1984 ormai inadeguati:

- l'articolo 1 si limita ad aggiornare i riferimenti normativi e a precisare le finalità della legge;

- l'articolo 2 sostituisce gli articoli 2 e 3 della legge regionale n. 58/1984, anche per congruenza con il complesso delle modifiche introdotte che precisano gli obiettivi, le funzioni regionali nonché le modalità di armonizzazione delle attività degli enti locali in materia, così come previsto dalla legge n. 225/1992;
- l'articolo 4 aggiorna quanto già disposto dalla legge regionale n. 58/1984 in merito all'organizzazione amministrativa della Regione, recependo quanto indicato dalla legge 225/1992;
- gli articoli 6 e 7 riguardano l'istituzione del comitato regionale di protezione civile, precisandone funzioni e composizione;
- gli articoli 9 e 10 riguardano il volontariato di protezione civile; in particolare l'articolo 9 ne precisa il ruolo nell'ambito del sistema regionale di protezione civile, mentre l'articolo 10 istituisce uno specifico albo che ne certifichi le caratteristiche di operatività, affidabilità e preparazione;
- l'articolo 11 aggiorna le norme già contenute nella legge regionale n. 58/1984 in merito alla dotazione di mezzi e attrezzature di protezione civile;
- l'articolo 12, tra l'altro, consente di dare avvio a concrete azioni, sia di studio, che di pianificazione e di intervento al fine di dare concretezza immediata all'attività regionale nel settore della protezione civile.

La Settima Commissione consiliare nella seduta del 27 gennaio 1998 ha espresso all'unanimità (presenti e rappresentati i gruppi CDU, Forza Italia, CCD, Alleanza nazionale, PPI, PDS, Verdi) parere favorevole in ordine all'approvazione del presente progetto di legge da parte del Consiglio regionale.

4. Scadenze e adempimenti recati dalla legge regionale 16 aprile 1998, n. 17

- Entro il **4 agosto 1998**, la Giunta regionale (art. 12, comma 2, l.r. n. 17/1998):
 - adotta le modalità per la formazione dell'albo con gli elenchi del volontariato;
 - stabilisce le modalità di trasferimento, su domanda, dei gruppi già iscritti agli elenchi del volontariato di protezione civile nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato.

5. Struttura responsabile degli adempimenti procedurali:

- Direzione regionale lavori pubblici e protezione civile